

REGOLAMENTO TRA I COMUNI DI PONTEDASSIO, AURIGO, BORGOMARO, CARAVONICA, CESIO, CHIUSANICO, CHIUSAVECCHIA E LUCINASCO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MICRONIDO PER I BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 6 E I 36 MESI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027.

TITOLO I – GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, il funzionamento e l'organizzazione del Micronido intercomunale "La mongolfiera", in conformità alle leggi statali e regionali vigenti.
2. Il Micronido Intercomunale di Pontedassio è gestito secondo il dettato del titolo II della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 e delle Linee guida in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. d), della L.R. 6/2009 contenute nella D.G.R. n. 222 del 6.03.2015 e del Decreto del Direttore Generale di Area Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n. 3085 del 28/04/2025 così come modificato dal Decreto del Direttore Generale di area Salute e servizi sociali n. 4188 del 05/06/2025 e della D.G.R. del 19/07/2024 n. 724 (art. 3 punto 5).
3. Il Micronido può ospitare fino a un massimo di n. 18 bambini di cui n.2 posti riservati ai bambini residenti nel territorio dei Comuni Convenzionati, affidati o in carico al servizio sociale e a discrezione del Coordinatore dell'Area Minori dell'ATS_3 Liguria. Sono inoltre ammessi un massimo di n. 5 bambini sotto i 12 mesi di età al momento dell'iscrizione. Sono altresì ripartiti i posti in base al numero della popolazione residente tra i Comuni di competenza e come meglio specificato al successivo articolo 5.
4. Il Micronido è un servizio socio-educativo, istituito per rispondere ai bisogni dei bambini dai sei mesi ai tre anni di età, al fine di favorire un equilibrato sviluppo fisico e psichico, assicurando un ambiente che stimoli i processi evolutivi e conoscitivi dei bambini, nel rispetto delle potenzialità di ogni bambino.
5. Concorre con la famiglia alla formazione dei bambini nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia.
6. È compito del Micronido promuovere lo sviluppo armonico del bambino e dare nel contempo impulso al processo di socializzazione, in collaborazione con le famiglie, con gli operatori e con la scuola dell'infanzia secondo un progetto pedagogico integrato.
7. Il Micronido costituisce anche un servizio di supporto nei confronti delle famiglie, per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro, in un quadro di pari opportunità per entrambi i genitori. Le famiglie sono riconosciute come portatrici di propri valori e culture originali, co-protagoniste dei progetti educativi dei servizi alle quali va riconosciuto il diritto all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno del servizio.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E RICETTIVITA'

ART. 2- GESTIONE DEL MICRONIDO E COMITATO DI PARTECIPAZIONE

1. La gestione del Micronido è improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
2. Il Micronido si avvale della collaborazione di un Comitato di Partecipazione, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, della L.R. 6/2009, che esamina annualmente la gestione e funzionamento del Micronido, con lo scopo di collaborare al miglioramento del servizio, proponendo idee ed attività da realizzare.

3. Tale *Comitato* è composto da:
 - a) dal Sindaco del Comune capofila o da un suo delegato, che può essere scelto anche tra i Sindaci degli Enti aderenti;
 - b) dal Responsabile del servizio Micronido;
 - c) dal Coordinatore pedagogico del Micronido;
 - d) dal Rappresentante dei Genitori;
 - e) dal Rappresentante del Personale.
4. Il membro di cui al punto d), nominato dai genitori dei bimbi che frequentano il Micronido, resta in carica sino a quando intenda dimettersi o quando il suo bambino inizi a frequentare la Scuola dell'infanzia, fatta salva la richiesta di nomina di un nuovo rappresentante da parte della maggioranza della propria componente.
Il membro di cui al punto e) sarà eletto tra il personale del Micronido e resterà in carica sino a quando intenda dimettersi o se ne richieda a maggioranza della propria componente nuova nomina.
5. Il Comitato è convocato con un preavviso di almeno 5 giorni, per ragioni urgenti con preavviso telefonico di 48 ore. La convocazione è valida a maggioranza dei membri presenti.
6. Il Comitato di Partecipazione si riunisce di norma due volte all'anno ed ogni riunione è presieduta dal Sindaco o suo delegato. Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Responsabile del Servizio.
7. Il Comitato di partecipazione esprime pareri consultivi riguardo l'andamento complessivo del Micronido.

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO

1. Il Micronido può ospitare fino a un massimo di n. 18 bambini di cui n.2 posti riservati ai bambini residenti nel territorio dei Comuni Convenzionati, affidati o in carico al servizio sociale e a discrezione del Coordinatore dell'Area Minori dell'ATS_3 Liguria. Sono inoltre ammessi un massimo di n. 5 bambini sotto i 12 mesi di età al momento dell'iscrizione. Sono altresì ripartiti i posti in base al numero della popolazione residente tra i Comuni di competenza e come meglio specificato all'articolo dedicato.
2. Il Servizio è prioritariamente riservato ai bambini residenti nei Comuni di Pontedassio, Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia e Lucinasco, al momento della presentazione della domanda di iscrizione.
3. Fatta salva la precedenza per i residenti nei Comuni di Pontedassio, Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia e Lucinasco, si possono accogliere domande per i bambini provenienti da altri Comuni, sentita la conferenza dei Sindaci.
4. In caso di ammissione di bambini appartenenti a nuclei familiari non residenti nel territorio di uno dei Comuni convenzionati, la retta mensile sarà quantificata con atto della Giunta comunale del Comune capofila, previa intesa con i Sindaci dei comuni convenzionati.
5. L'accesso al servizio è consentito ai bambini che abbiano compiuto il sesto mese e fino al terzo anno di età. Per i bambini che compiono i tre anni a partire dal mese di gennaio, che non hanno scelto di accedere alla scuola dell'infanzia, è consentito di terminare la frequenza fino alla chiusura del calendario di attività.

ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci su apposita modulistica fornita dal Comune di Pontedassio entro il 30 maggio di ogni anno.

2. Le domande presentate oltre il termine previsto vengono accettate con riserva ed andranno a costituire una graduatoria a parte che verrà utilizzata solo dopo la completa evasione di quella ordinaria. La graduatoria "di riserva" segue gli stessi criteri riportati nell'articolo successivo.
3. Le domande sono soddisfatte nel limite dei posti che si rendono vacanti e disponibili. Il numero dei posti disponibili è dato annualmente dalla differenza tra il numero dei posti autorizzati ed il numero dei minori iscritti che proseguono la frequenza dal precedente calendario di attività.
4. Ai bambini e alle bambine residenti nei Comuni aderenti la Convenzione, già frequentanti il micronido l'anno precedente ed in età ancora utile, è garantita la prosecuzione del servizio con priorità per l'anno successivo.
5. Sulla base delle domande pervenute, viene stilata una graduatoria ordinaria provvisoria di ammissione che è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune Capofila, inviata agli interessati e trasmessa ad ogni Comune aderente alla Convenzione.
6. La graduatoria ordinaria e quella "di riserva", come sopra formate, sono approvate dal Responsabile del Servizio del Comune Capofila, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed hanno validità annuale, e comune fino all'approvazione di quella successiva.

ART. 5 - SUDDIVISIONE DEI POSTI IN BASE AI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE E RAPPORTI FINANZIARI

1. I posti disponibili sono ripartiti tra i Comuni aderenti alla Convenzione, con il seguente criterio da aggiornare in base agli obiettivi SOSE annuali:
 - n. 1 posto per i residenti nel Comune di AURIGO;
 - n. 1 posto per i residenti nel Comune di CESIO;
 - n. 1 posto per i residenti nel Comune di CARAVONICA;
 - n. 2 posti per i residenti nel Comune di LUCINASCO;
 - n.2 posti per i residenti nel Comune di CHIUSANICO
 - n. 2 posti per i residenti nel Comune di CHIUSAVECCHIA
 - n. 2 posti per i residenti nel Comune di BORGOMARO
 - n.6 posti per i residenti nel Comune di PONTEDASSIO

Qualora uno dei sopra indicati Comuni non utilizzi uno o più dei posti assegnati, il posto sarà reso disponibile per i residenti in altri Comuni aderenti alla convenzione, secondo l'ordine della graduatoria ordinaria approvata.

ART. 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Le graduatorie per l'accesso al servizio sono formate tenendo conto unicamente dei seguenti criteri che attribuiscono un massimo di 50 punti così suddivisi:

A) ATTIVITA' LAVORATIVA DEI GENITORI

Genitore disoccupato in possesso di certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego ai sensi del D.Lgs. 297/02 oppure genitore studente di scuola superiore o studente universitario regolarmente in corso	Punti 2
Genitore lavoratore (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, lavoratore in somministrazione, lavoratore con contratto di collaborazione e casi similari)	Punti 10

B) ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO:

Da 18 a 24 ore	Punti 2
Da 25 a 35 ore	Punti 4
Da 36 a 40 ore	Punti 6

C) COMPOSIZIONE ANAGRAFICA DEL NUCLEO FAMILIARE (massimo 6 punti):

Fratelli/sorelle fino a 3 anni di età	Punti 3 per ogni fratello/sorella
Fratelli/sorelle fino a 6 anni di età	Punti 2 per ogni fratello/sorella
Fratelli/sorelle fino a 14 anni di età	Punti 1 per ogni fratello/sorella

D) RESIDENZA NEI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE: Punti 20**E) CASI PARTICOLARI: (massimo 8 punti)**

Bambini di famiglia monoparentale, esclusivamente nel caso in cui il genitore convivente col minore abbia un rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o similare); bambini figli di genitori legalmente separati; bambini figli di genitori divorziati; bambini orfani di un genitore; bambini riconosciuti da un solo genitore; bambini riconosciuti da entrambi i genitori non sposati e non conviventi né di fatto né anagraficamente. I bambini che hanno frequentato il micronido l'anno precedente e sono stati ritirati.	2 punti complessivi Per famiglia monoparentale si intende quella situazione in cui un genitore vive solo con la propria prole, senza altri adulti.
Presenza nel nucleo di figlio minore con invalidità pari o superiore al 75%.	6 punti complessivi

2. A parità di posizione in graduatoria, hanno la precedenza i bambini più piccoli.
3. Qualora dai controlli effettuati emergessero dichiarazioni mendaci o non corrette, il Responsabile del Servizio provvederà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'immediata interruzione della frequenza al servizio e alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio che compete e sulla base degli elementi accertati.

ART. 7 - AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. L'ammissione viene effettuata esclusivamente in ordine di posizione nella graduatoria ordinaria ed in subordine utilizzando quella di riserva, stilate secondo i criteri di cui all'art. 6.
2. Il diritto al posto decade se, entro il termine indicato nella lettera di ammissione, la famiglia non provveda a perfezionare l'iscrizione. Si pone l'obbligo inderogabile da parte dei genitori a comunicare eventuali allergie note, il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di mancata comunicazione. Nel caso di rinuncia o mancata risposta, si procede allo scorrimento della graduatoria ordinaria ed in subordine a quella di riserva. Lo stesso procedimento avviene per i posti che si rendono disponibili durante l'anno scolastico.
3. Le ultime ammissioni al servizio verranno effettuate non oltre il 15 maggio. All'atto di ammissione dovranno essere presentate al personale del servizio:
 - assunzione farmaci;
 - allergie/intolleranze;
 - diete particolari;
 - ricoveri precedenti;
 - nome del pediatra e data dall'ultimo controllo.

ART. 8 - PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO

1. La determinazione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura è effettuata dal Responsabile del Servizio competente sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale del Comune Capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci.
2. Il periodo di chiusura si verifica nel mese di agosto. Il servizio sarà chiuso durante le festività, ad eccezione di n. 7 giorni annui di chiusura extra concordati con il Comitato di Gestione. Il calendario verrà comunicato alle famiglie entro il 1° settembre dell'anno educativo.
3. L'orario giornaliero di apertura è fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:00. L'entrata dei bambini al servizio è ammessa dalle ore 7:30 alle ore 9:30. Eventuali ritardi vanno comunicati telefonicamente al Micronido entro le ore 9:30.
Prima uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00.
Seconda uscita dalle ore 15:15 alle ore 16:00.
4. I genitori che ripetutamente accompagnino i bambini in ritardo senza preavviso verranno richiamati al rispetto dell'orario dal Coordinatore Pedagogico. In ogni caso il personale educativo non può allontanare il bambino a causa del ritardo.
5. L'ambientamento dei bambini nuovi ammessi o il loro rientro dopo assenza prolungata deve avvenire con gradualità e in collaborazione con le famiglie. Nel periodo di ambientamento dei nuovi ammessi sono da prevedere l'elasticità di orario e la presenza di una figura parentale, secondo modalità concordate tra genitori e personale educativo, tenute presenti, prioritariamente, le esigenze dei bambini.
6. All'uscita i bambini saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi, previa comunicazione al servizio educativo. Non possono essere in ogni caso consegnati ai minori di 18 anni.
7. L'orario di uscita, prescelto dai genitori, deve essere rigorosamente rispettato, salvo il verificarsi di situazioni straordinarie da dimostrare adeguatamente.
8. Qualora il bambino non venga ritirato dai genitori entro l'orario di chiusura, e questi ultimi risultino irreperibili, almeno un Educatore assicura la custodia del bambino presso il Micronido; per rintracciare i genitori viene richiesta, se necessaria la collaborazione delle Forze dell'Ordine.

9. Vengono demandate alla Giunta comunale eventuali modifiche all'orario giornaliero di apertura al fine di poter conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie fruitrici del Servizio.

ART. 9 DIVIETI

1. L'accesso al Micronido non è consentito agli estranei, cioè a persone al di fuori della cerchia parentale prossima dei bambini, se non preventivamente autorizzati dal Coordinatore Pedagogico.
2. Non è permesso al personale del servizio prendere iniziative riguardanti variazioni di orario o chiusura o sospensione della mensa, senza autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. L'esposizione di materiale pubblicitario, manifesti, avvisi relativi ad inviti, divieti, prescrizioni od altro, deve essere concordato con il Coordinatore Pedagogico.
4. Il personale non può somministrare ai bambini farmaci, ad eccezione dei farmaci salvavita o indispensabili, per i quali va compilata apposita modulistica fornita dal Coordinatore Pedagogico (Protocollo somministrazione farmaci in ambiente scolastico).
5. Non è consentito ai genitori portare e/o somministrare propri alimenti di alcun genere ai bambini all'interno del servizio, unica eccezione è il latte materno, per il quale va compilata apposita modulistica fornita dal Coordinatore Pedagogico.
6. E' fatto divieto ai bambini di portare oggetti piccoli e pericolosi per la propria ed altrui incolumità.

TITOLO III - PRESTAZIONI

ART. 10 - TIPOLOGIA

1. Il Servizio si realizza attraverso l'offerta delle seguenti prestazioni:
 - a) educative;
 - b) di cura e di assistenza;
 - c) di alimentazione.

ART. 11 - PRESTAZIONI EDUCATIVE

1. Il Micronido contribuisce alla realizzazione di un armonico sviluppo psico-fisico del bambino attraverso interventi educativi, didattici e ludici forniti dagli Educatori, con la funzione di accogliere e accompagnare la crescita dei bambini, riconoscendo e rispettando la varietà dei ritmi di sviluppo individuali così come le diverse acquisizioni nell'esperienza dello stesso bambino.

ART. 12 - PRESTAZIONI DI CURA E DI ASSISTENZA

1. Il Micronido offre a tutti i bambini assistenza e cure personali igieniche continue, prestate dagli Educatori. La funzione di cura si coniuga con il sostegno alle potenzialità di sviluppo dei bambini e delle bambine, nel dar risposta ai loro bisogni materiali ed emotivi mentre si promuove la loro socialità e il loro interesse a conoscere.

n riferimento all'inclusione dei bambini con disabilità nei servizi educativi per la prima infanzia, si evidenzia che la normativa regionale ligure stabilisce con chiarezza l'obbligo di garantire condizioni educative adeguate attraverso un'organizzazione flessibile del servizio.

ART. 13 INTEGRAZIONE BAMBINI CON DISABILITA'

In riferimento alla Legge Regionale Liguria n. 6/2009 (art. 13) che sancisce il diritto all'integrazione dei bambini con disabilità certificata volta all'integrazione scolastica e richiama la necessità di predisporre interventi adeguati ai bisogni individuali e considerata la DGR n. 222/2015 relativa agli standard organizzativi e qualitativi dei servizi 0-3 anni, che prevede la personalizzazione degli interventi educativi, l'adeguamento dell'organizzazione del servizio in funzione dei bisogni dei bambini, la garanzia di condizioni di qualità educativa per tutti gli utenti, il servizio è tenuto, in presenza di bisogni educativi specifici, ad adottare misure organizzative idonee.

ART. 14 - PRESTAZIONI DI ALIMENTAZIONE

1. Il Micronido garantisce a tutti i bambini un vitto adeguato all'età.
2. I pasti sono preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte da tecnici e specialisti ed approvate dall'ASL.
3. L'orario dei vari pasti è fissato dalle educatrici del Micronido, tenuto conto delle abitudini dei bambini e delle esigenze organizzative del Micronido.
4. Il menù di giornata sarà esposto all'ingresso del servizio.
5. Eventuali allergie o intolleranze devono essere indicate tramite apposito certificato medico al momento dell'iscrizione.

TITOLO IV – FIGURE PROFESSIONALI

ART. 15 - ORGANICO

1. Il servizio vuole essere un ambiente formativo nel quale, indipendentemente dalla specificità, ogni singola mansione concorre al raggiungimento di obiettivi comuni. Il principio della collegialità e della collaborazione tra gli operatori costituisce fondamento della organizzazione del Servizio stesso. Pertanto, tutto il personale è tenuto ad affrontare collegialmente i problemi del Servizio in cui opera, unitamente agli organismi della gestione sociale e di quella amministrativa. L'organico del personale in servizio è composto da:
 - a) Educatori;
 - b) Coordinatore Pedagogico;
 - c) Ausiliari.
2. Tutto il personale addetto al Micronido deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed è tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento.

ART. 16 - FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE EDUCATIVO

1. Il personale educativo organizza l'ambiente più idoneo a favorire lo sviluppo dei bambini e la loro socializzazione, tenendo conto delle loro specifiche esigenze di crescita e dei ritmi personali di ciascuno. Garantisce ai bambini una risposta ai loro bisogni emotivi ed affettivi, ponendo una particolare attenzione ai problemi relazionali con gli adulti e con gli altri bambini, integrando gli aspetti fisiologici, psicologici e sociali dello sviluppo attraverso un'attenta e collegiale programmazione volta a favorire la fiducia di base.
2. Il personale educativo promuove e realizza attività ludico-didattiche e provvede alle cure quotidiane dei bambini valorizzando gli aspetti di relazione nei momenti del cambio, del pasto, del sonno e curando la

continuità del rapporto adulto-bambino.

3. L'educatore estende altresì il proprio intervento attraverso un dialogo continuo con i componenti l'ambiente familiare e sociale del bimbo e con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti sul territorio, in particolare, deve instaurare rapporti di stretta collaborazione con le maestre della scuola dell'infanzia, allo scopo di creare quell'unitarietà e continuità nell'esperienza educativa capaci di dare un armonico sviluppo al bambino.
4. L'educatore, inoltre, è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda le informazioni relative ai bambini e alle loro famiglie, partecipa ai programmi di formazione e aggiornamento riguardanti tematiche psicopedagogiche, legislative e igienico-sanitarie, avverte tempestivamente i genitori in caso di improvviso malore o indisposizione del bambino, provvede alla custodia ed alla conservazione di ogni bene materiale, degli arredi e delle attrezzature costituenti il patrimonio del Micronido, segnalando tempestivamente la necessità di ogni intervento di riparazione o sostituzione.
 5. Nel caso si verifichi l'inserimento di bambini portatori di handicap, il Comune provvederà a richiedere l'integrazione del servizio alla Cooperativa secondo quanto previsto dalla L. 104/92 per ciò che concerne l'integrazione scolastica e l'assegnazione di personale dedicato, che collaborerà in sinergia con l'equipe del servizio.
 6. A seconda dei casi potrà essere anche valutata una riduzione del numero dei bambini ammessi anziché ricorrere all'operatore specializzato.

ART. 17 - COORDINATORE E RESPONSABILE SERVIZIO

1. Il coordinatore è tenuto a svolgere ogni incombenza tecnico-amministrativa connessa al Servizio. In particolare:
 - opera in collaborazione con il Comune Capofila e, nello specifico, con il Responsabile del Servizio per gli aspetti gestionali del servizio;
 - lavora in collaborazione con le educatrici e il personale ausiliario per la progettazione pedagogica, educativa e didattica del servizio;
 - organizza e partecipa agli incontri collegiali del gruppo di lavoro per la definizione dei percorsi educativi–didattici per favorire il funzionamento del Micronido;
 - sostiene il rapporto con le famiglie e con le educatrici;
 - in una dimensione di collegialità e condivisione definisce gli obiettivi educativi verso cui tendere, osservando attentamente ogni bambino e il gruppo dei bambini;
 - collabora con il Coordinatore Pedagogico del Distretto, con le Agenzie Territoriali, con i Servizi Sociosanitari e con gli altri Servizi Educativi;
 - cura la documentazione e il materiale informativo;
 - progetta e organizza la formazione del personale educativo;
 - rimane a disposizione delle famiglie per colloqui, approfondimenti e chiarimenti in ambito educativo ed organizzativo;
 - vigila sul regolare funzionamento del Micronido ed organizza l'impiego del personale educativo, ausiliario e di cucina predisponendo orari e turni secondo le esigenze del Servizio;
 - svolge mansioni d'ufficio (ferie personale, permessi, malattie, richieste acquisto materiali vari, ecc.).
2. Il Coordinatore risponde della sua attività direttamente al Responsabile del Servizio comunale competente.

ART. 18 - SERVIZIO SANITARIO E VIGILANZA IGENICO-SANITARIA

1. La vigilanza igienico-sanitaria e l'assistenza medico-psicopedagogica sono affidate all'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 19 - SERVIZIO REFEZIONE

1. Il servizio di refezione sarà a cura della ditta aggiudicatrice dell'Appalto del Servizio di refezione scolastica del Comune di Pontedassio. La somministrazione dei pasti sarà a cura del personale che avrà in gestione il servizio educativo. Il menù verrà predisposto dall'ASL 1 imperiese.

TITOLO V - UTENZA

ART. 20 RETTE DI FREQUENZA

1. La retta è definita annualmente dalla Giunta comunale dell'Ente Capofila dopo aver sentito la Conferenza dei Sindaci preventivamente convocata.
2. Al fine della determinazione della retta mensile si tiene conto del costo reale, cioè del costo sostenuto dal Comune Capofila per la gestione del Servizio Micronido.
3. La retta è comunicata alla famiglia che usufruisce del Servizio al momento dell'ammissione al servizio e rimane invariata per la durata dell'anno scolastico. Il pagamento della retta dovrà avvenire con cadenza mensile entro, e non oltre, il giorno 10 del mese successivo.
4. La retta mensile non comprende il costo del pasto, che rimane a carico della famiglia.
5. Il pagamento della retta è dovuto indipendentemente dalla frequenza del bambino o dai giorni di effettiva erogazione del Servizio, con le seguenti riduzioni:

-nella misura del 50% per assenze superiori alle quattro settimane consecutive. Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla presentazione agli uffici amministrativi comunali di apposita domanda documentata da certificato medico rilasciato dal pediatra con indicazione della prognosi e relativo a tutto il periodo della malattia;

-nella misura del 30% in caso di secondo figlio iscritto al servizio (vale per i soli mesi di retta a costo pieno).

6. In caso di ritiro del bambino: la famiglia deve dare un mese di preavviso e verranno esonerati dal pagamento della retta dal mese successivo.

ART. 21 - PAGAMENTO BUONI PASTO

1. Il costo del buono pasto è stabilito dalla Giunta Comunale del Comune Capofila.
2. Il buono pasto è dovuto per ogni giorno di frequenza del bambino; è dovere della famiglia provvedere a comunicare l'assenza del bambino entro le ore 9.30 della giornata in cui non è presente, mediante gli strumenti telematici messi a disposizione. Il pasto è preparato e somministrato giornalmente presso la cucina del Micronido.

ART. 22 - ALLONTANAMENTI CAUTELATIVI

1. A seguito dell'emanazione del Decreto del Direttore Generale di Area Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n. 3085 del 28/04/2025, l'allontanamento deve avvenire obbligatoriamente in

presenza di:

- 38° di febbre, con o senza altra sintomatologia associata (es. afte, esantemi...);
 - episodi ripetuti di vomito e diarrea (tre scariche liquide ravvicinate nel tempo e non attribuibili ad alimentazione per allattamento) – nell’arco della giornata;
 - sospetto di esantema o di infestazione della pelle (es. scabbia) e non giustificabile da patologie preesistenti, se l’anomalia cutanea è associata ad altri sintomi facilmente rilevabili quali febbre a 37,5°, alterazioni comportamentali (es. letargia), mal di gola, rinite, prurito;
 - tosse che impedisce le normali attività;
 - congiuntiviti purulente;
 - pediculosi.
2. I genitori o loro delegati sono tenuti ad essere sempre reperibili da parte del personale educativo, per evitare che, in caso di necessità di allontanamento dal Micronido del bambino per ragioni sanitarie, intercorrano più di 40 minuti dalla chiamata.
 3. Indicazioni minime per la riammissione: accudimento domiciliare almeno un giorno dopo l’allontanamento e per i successivi su valutazione del pediatra curante, a parte i casi di pediculosi e scabbia dopo l’effettuazione di trattamento e i casi di patologie preesistenti dichiarate dal genitore. In generale il personale educativo dovrà comunque avvisare i genitori quando il bambino dovesse avere una temperatura uguale o superiore a 37,5° e qualora dovesse manifestare uno stato di malessere/disagio generale.
 4. Il personale non somministra farmaci di nessun tipo, fatta eccezione per i farmaci “salvavita” o “indispensabili” se prescritti dal medico curante o specialista, che precisi diagnosi e posologia, previa autorizzazione scritta dei genitori, e compilazione del Protocollo Somministrazione Farmaci in ambito scolastico la cui assunzione non è differibile in altri orari.
 5. La dieta alimentare – comprensiva della merenda – viene predisposta ed aggiornata sulla base di indicazioni del servizio di Dietologia dell’Asl 1 Imperia. È prevista la possibilità di allattamento diretto da parte della mamma o la somministrazione del latte materno da parte del personale educativo.
 6. Non può essere somministrato all’interno del servizio nessun alimento proveniente dall’esterno (ivi comprese le occasioni di feste di compleanni o eventi speciali) all’interno dell’orario di apertura del servizio. L’unica eccezione è per il latte materno che, ai sensi della D.G.R. 128/15, all. 1, punto 2, è considerato alimento particolare fornito da un “fornitore speciale”, la mamma.
 7. I bambini non dovranno indossare orecchini o monili per motivi di sicurezza.
 8. È previsto l’uso di scarpe esclusivo nel servizio.
 9. È vietata l’introduzione di monili e oggetti potenzialmente pericolosi (es. monetine, sassi, ...)

ART. 23 - DIMISSIONI

1. I bambini vengono dimessi l'ultimo giorno del mese in cui cade il compimento del terzo anno di età, fatta salva la facoltà prevista nell'art. 9, relativa alla permanenza dei bambini che compiono i tre anni a partire dal mese di gennaio, che non abbiano trovato collocazione alla scuola d'infanzia, ai quali è consentito di terminare la frequenza fino alla chiusura del calendario di attività (mese di luglio).
2. I genitori che intendono ritirare il proprio bambino dal servizio prima del compimento del terzo anno di età devono darne comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente come da art. 19, comma 5, pena il pagamento della retta del mese successivo. Il bambino ritirato scorre in fondo alla graduatoria e può essere riammesso alla frequenza, su richiesta dei genitori, solo a graduatoria completamente evasa, per l’utenza residente.
3. I genitori che non vogliono proseguire il Servizio nell'anno scolastico successivo, devono consegnare apposita comunicazione all'Ufficio comunale competente entro il 30 aprile.

4. In caso contrario, i bambini già frequentanti sono ammessi anche per l'anno scolastico successivo. Si procederà alle dimissioni d'ufficio nei casi di:
- mancato rispetto del presente Regolamento;
 - dichiarazioni mendaci o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile presentati al momento della domanda di ammissione al Micronido;
 - ripetuta inosservanza dell'orario di entrata e di uscita;
 - assenza ingiustificata per 30 giorni consecutivi;
 - assenza superiore a 90 giorni, anche se non consecutiva, nell'arco di un semestre;
 - morosità nel pagamento della retta mensile di frequenza per almeno tre mesi consecutivi.
5. Prima di procedere alle dimissioni d'ufficio, si valuteranno le osservazioni presentate dai genitori del minore. Queste dovranno pervenire entro, e non oltre, dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti inoltrata dal competente Ufficio comunale. Nel caso si decidesse per la conservazione del posto, il genitore, nonostante il periodo di assenza prolungato, è comunque tenuto all'obbligo del pagamento della retta mensile, fatte salve le riduzioni previste nel precedente art. 19.
6. Il mancato versamento della retta, in caso di conclamata morosità, comporta l'attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e l'interruzione della frequenza al servizio con la decorrenza che sarà stabilita con provvedimento del Responsabile del Servizio. È inoltre esclusa l'ammissione o la riammissione in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per l'anno precedente.

ART. 24 - NORME FINALI

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le vigenti norme nazionali e regionali, il T.U. delle Leggi sanitarie, nonché gli accordi nazionali e locali relativi alla disciplina del rapporto di lavoro del personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pontedassio, _____

per il Comune di Pontedassio: il Sindaco *pro tempore* Fulvio Pezzuto _____

per il Comune di Aurigo: il Sindaco *pro tempore* Angelo Arrigo _____

per il Comune di Borgomaro: il Sindaco *pro tempore* Massimiliano Mela _____

per il Comune di Caravonica: il Sindaco *pro tempore* Angelo Francesco Dulbecco _____

per il Comune di Cesio: il Sindaco *pro tempore* Fabio Natta _____

per il Comune di Chiusanico: il Sindaco *pro tempore* Giovanni Agnese _____

per il Comune di Chiusavecchia: il Sindaco *pro tempore* Luca Vassallo _____

per il Comune di Lucinasco: il Sindaco *pro tempore* Marilena Abbo _____